

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE IV CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Federica d'Ambrosio

sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 09.12.2013;

letti gli atti della causa n. 24627/2013 R.G., esaminata la documentazione prodotta e sentite le parti;

rilevato che l'opponente ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 18.03.2013 con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 119.913,42, in forza del contratto di cessione di rami d'azienda del 05.03.2010, rep. N. 213.117, racc. 62886;

rilevato che medesima opposizione, con atto dal contenuto sostanzialmente identico, è stata già promossa avanti il Tribunale di Firenze, la cui notificazione dell'atto di citazione è stata ricevuta dalla parte opposta nella medesima data rispetto a quella per cui si procede (05.04.2013), mentre la successiva iscrizione al ruolo è stata formalizzata avanti il Tribunale di Firenze in data 05.04.2013, laddove di fronte all'intestato ufficio l'adempimento è avvenuto in data 09.04.2013;

considerato che la giurisprudenza ha affermato che sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 17037 del 20/07/2010);

considerato, altresì, che *“solo quando le due opposizioni siano fondate su ragioni del tutto diverse, cioè su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione distinti (ad esempio, l'opposizione a precetto ha contestato l'esistenza stessa del titolo esecutivo fin dall'origine, quella ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, l'inesistenza al momento dell'inizio dell'esecuzione, perché, per esempio, vi era stato adempimento spontaneo sia pure con riserva), oppure su ragioni solo in parte coincidenti, la relazione non è di litispendenza, ma di connessione per identità di*

petitum e per dipendenza nel primo caso e di parziale coincidenza della causa petendi, di identità di petitum e di dipendenza nel secondo. Si tratta, cioè, di una relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto, posto che l'eventuale accoglimento di essa e, quindi, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione, renderebbe superfluo accertare se quel diritto era inesistente anche per le ragioni gradate fatte valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata" (si vedano Cass. n. 887 del 1969; n. 1157 del 1970; n. 1034 del 1972; n. 6235 del 1986; n. 335 del 1988; n. 1831 del 1999);
visto l'art. 39 c.p.c.;

PQM

dichiara la litispendenza del presente giudizio rispetto al giudizio di opposizione al precetto già pendente davanti al Tribunale di Firenze, ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi.

Roma, 09 dicembre 2013

Il Giudice

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Augusto Salustri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma li 10 DIC. 2013
Il Cancelliere